

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3097 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 220, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA), DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI MUTUI E DI AGEVOLAZIONI PER IMPRESE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (5303)**

**(A.C. 5303 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere i seguenti:*

ART. 1-ter. 1. (*Idoneità a professore associato*). — 1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere a), f) e i) dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità deve svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per chi non superi la prima; è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve tener conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e deve essere attestata dai presidi di facoltà o

comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

ART. 1-ter. 2. — 1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-ter. 1., a decorrere dall'anno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti variazioni di bilancio.

2. L'articolo 1-ter. 1. entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**1-ter. 01.** Gallo.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. — 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano

sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

**3-sexies. 01.** Meroi, Maggi.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. — 1. Le università consentono agli studenti iscritti sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

**3-sexies. 04.** Savo.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. (Modifiche alle norme sull'elezione del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) — 1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto da tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni ».

2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo ».

**3-sexies. 02.** Ranieli.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. (Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005 e di euro 176.000.000 per l'anno 2006 per la con-

cessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.

2. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro

45.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3-sexies. 03.** Peretti, Alberto Giorgetti, Giocchino Alfano, Sergio Rossi.

**(A.C. 5303 – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5303 – Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Proroga dei contratti di lavoro presso il  
CNIPA).*

1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 2.

*(Interpretazione autentica dell'articolo  
1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio  
2004, n. 168).*

1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 3.

*(Termini per imprese danneggiate dagli  
eventi alluvionali del 1994).*

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 10 dicembre 2003, n. 383, è differito al 31 dicembre 2004.

ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5303 – Sezione 4)**

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-bis. – *(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).* –  
1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000".

2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo

4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è

corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.

7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

ART. 1-*ter*. — (*Assunzioni di personale a tempo determinato delle università*). — 1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo".

ART. 1-*quater*. — (*Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche*). — 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettori di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.

ART. 1-*quinquies*. — (*Differimento di termini*). — 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";

b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005" ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di

propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter* All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1-*quinquies*. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002" »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui ».

All'articolo 3, al comma 1, le parole: « Il termine di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « I termini di cui agli articoli 1 e 2 » e le parole: « è differito » sono sostituite dalle seguenti: « sono differiti ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. — (*Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). — 1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: “ i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, ” sono soppresse.

ART. 3-ter. — (Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa). — 1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3-quater. — (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). — 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato.

ART. 3-quinquies. — (Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari). — 1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“ 1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004 ”.

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato.

ART. 3-sexies. — (Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale). — 1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007 ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari ».

#### (A.C. 5303 – Sezione 5)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , nell'ambito fino a: per la finanza pubblica,

1. 2. Russo Spena, Maura Cossutta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nell'ambito degli ordinari fino alla fine del comma con le seguenti: è autorizzato a trasformare in contratti di lavoro a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004.*

**1. 1.** Russo Spina.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nell'ambito degli ordinari fino alla fine del comma con le seguenti: è autorizzato a trasformare in contratti di lavoro a tempo indeterminato quelli a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La legge finanziaria per l'anno 2005 definisce le risorse necessarie.*

**1. 4.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 5.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.*

**1. 3.** Russo Spina.

ART. 1-bis.

*(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rivalutazione del contributo, come sopra definito, si applica a*

tutti i soggetti che hanno subito danni, anche se le relative domande sono state esaminate e liquidate.

**1-bis. 2.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Rava.

*Sopprimere il comma 3.*

**1-bis. 1.** Benvenuto, Merlo, Lucà, Cima.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , così come rideterminate nel Fondo unico investimenti per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze.*

**1-bis. 3.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Rava.

ART. 1-ter.

*(Assunzioni di personale a tempo determinato delle università).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998 relativi al personale addetto ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei.

**1-ter. 2.** Russo Spina, Titti De Simone.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: , nel limite di spesa fino a: 27 dicembre 1997, n. 449,*

**1-ter. 1.** Russo Spina, Titti De Simone.

*Dopo l'articolo 1-ter aggiungere i seguenti:*

ART. 1-ter. 1. *(Idoneità a professore associato).* — 1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento

nella fascia di professore associato, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere *a)*, *f)* e *i)* dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità deve svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per chi non superi la prima; è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve tener conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e deve essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

ART. 1-ter. 2. — 1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-ter. 1., a decorrere dall'anno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti variazioni di bilancio.

2. L'articolo 1-ter. 1. entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**1-ter. 01.** Gallo.

ART. 1-quinquies.

(Differimento di termini).

*Sopprimerlo.*

**1-quinquies. 1.** Benvenuto, Frigato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1-quinquies. — 1. La Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali raggiunge l'accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale non oltre

il 31 dicembre 2004 e comunica i contenuti dell'accordo all'Alta Commissione di studio.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al sesto periodo, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2005 »;

*b)* l'ultimo periodo è soppresso.

3. Qualora alla data indicata al comma 1, la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali non avesse raggiunto l'accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, alla stessa data l'Alta Commissione di studio si deve intendere sciolta ed i suoi membri decaduti.

4. In ogni caso, il Governo presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 2005, una relazione sul lavoro svolto dall'Alta Commissione e sugli indirizzi e i tempi previsti per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

**1-quinquies. 4.** Pagliarini, Sergio Rossi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1-quinquies. 2.** Benvenuto.

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a)* al comma 1, lettera *b)*, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: « Il Governo, entro il 30 novembre 2004, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, esprime il proprio indirizzo e, previo accordo nella stessa, fornisce formali istruzioni all'Alta Commissione di studio. L'Alta Commissione deve presentare la sua relazione definitiva entro il 31 gennaio 2005 »;

*b)* al comma 1, lettera *b)*, decimo periodo, le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio

2005 » e le parole: « 31 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2005 ».

**1-quinquies. 5.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Frigato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1-quinquies. 3.** Benvenuto.

#### ART. 2.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui).*

*Al comma 1, dopo le parole: ai soli finanziamenti aggiungere le seguenti: dichiarati dal mutuatario ed.*

**2. 1.** Zanella, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, dopo le parole: relative pertinenze, aggiungere le seguenti: contratti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa,*

**2. 2.** Zanella, Pecoraro Scanio.

#### ART. 3.

*(Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate anche in favore delle aziende e delle iniziative economiche ubicate nelle aree della Sicilia orientale colpite dai terremoti dell'ottobre-novembre 2002, come individuate ai sensi dei rispettivi decreti ministeriali emanati.

**3. 1.** Burtone.

#### ART. 3-bis

*(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 1.** Tocci, Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Villetti, Magnolfi, Pistone.

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 2.** Fratta Pasini, Ranieli, Dell'Anna.

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 3.** Duilio, Bimbi.

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 4.** Maggi.

#### ART. 3-ter.

*(Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa).*

*Sopprimerlo.*

**\*3-ter. 1.** Maura Cossutta.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*3-ter. 2.** Duilio, Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Labate.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\*3-ter. 3.** Russo Spena, Valpiana, Mascia.

*Sopprimerlo.*

**\*3-ter. 4.** Sergio Rossi, Pagliarini.

**(Approvato)**

*Subemendamento all'emendamento*  
3-ter .10 del Governo.

*Dopo le parole:* a ratificare *inserire le seguenti:* previo parere dei ministri vigilati.

**0. 3-ter. 10.1.** Maurandi, Mariotti, Ventura, Battaglia, Labate, Innocenti, Titti De Simone, Russo Spina, Maura Cosutta, Boato.

**(Approvato)**

*Al primo comma sopprimere le parole:* o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003 *e sostituirle con le seguenti:* le Ordinanze Commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'Ente.

**3-ter. 10.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da:* o modificare *fino alla fine del comma con le seguenti:* , previo parere dei Ministri vigilanti, i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003 ed esclusivamente riferiti alla riorganizzazione dell'ente.

**3-ter. 5.** Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Labate.

ART. 3-sexies.

*(Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale).*

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. — 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giu-

risdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

**3-sexies. 01.** Meroi, Maggi.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. — 1. Le università consentono agli studenti iscritti sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro

il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

**3-sexies. 04.** Savo.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. (Modifiche alle norme sull'elezione del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) — 1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto da tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni ».

2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti designati

dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo ».

**3-sexies. 02.** Ranieli.

*Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 3-septies. (Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali). — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005 e di euro 176.000.000 per l'anno 2006 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.

2. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziolate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Mini-

stero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3-sexies. 03.** Peretti, Alberto Giorgetti, Gioacchino Alfano, Sergio Rossi.

**(A.C. 5303 – Sezione 6)**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 1-bis.** – 1. In deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le Regioni che si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge n. 365 del

2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3110 del 1° marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003, tramite procedure selettive, possono, utilizzando risorse proprie, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

**Dis. 1. 01.** Rosato.

**(A.C. 5303 – Sezione 7)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge in esame prevede che lo Stato acquisisca le somme impegnate sui fondi di garanzia da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, le quali saranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis;

molte regioni attendono da oltre sedici mesi la ripartizione delle somme stanziare presso il Fondo centrale di garanzia per le imprese alluvionate, senza che alcuna notizia in merito sia stata fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante le numerose sollecitazioni al riguardo avanzate dalle regioni medesime,

impegna il Governo

a fornire tempestivamente informazioni in merito allo stato dell'istruttoria per il trasferimento e riparto alle regioni inte-

ressate delle risorse del Fondo centrale di garanzia per le imprese alluvionate, all'entità delle risorse finanziarie ancora libere ed eventualmente accantonate, ed alla disponibilità a versare alle regioni stesse le somme, oggi sottoposte a garanzia, nel momento in cui queste si renderanno libere, chiarendo in particolare se corrisponda al vero la circostanza secondo la quale la Ragioneria generale dello Stato avrebbe autorizzato il Mediocredito centrale ad accantonare quasi tutta la somma libera esistente nel Fondo (oltre 24 milioni di euro) per le necessità del Fondo medesimo, ponendo successivamente tale somma a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per altre necessità contingenti, nonché ad assumere ogni iniziativa utile al fine di evitare la riduzione delle risorse finanziarie disponibili per le regioni, in particolare per la Regione Piemonte, la quale risulta destinataria della maggior parte delle risorse accantonate presso il Fondo stesso.

9/5303/1 Benvenuto, Nicotra.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha elevato dallo 0,25 per cento al 2 per cento l'imposta relativa ai finanziamenti a medio e lungo termine di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, salvo che si tratti di finanziamenti riferiti all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze;

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, con norma di interpretazione autentica, precisa che l'aliquota del 2 per cento si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni previste per le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della

tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

la norma interpretativa intende chiarire espressamente che l'aumento dell'imposta opera solo per i finanziamenti erogati alle persone fisiche non nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo;

a livello operativo, sussistono ancora dubbi sull'esclusione dall'aumento del prelievo, oltre che su tutti i finanziamenti a medio e lungo termine contratti dalle imprese per l'acquisto di immobili o di altri beni strumentali per l'esercizio dell'attività, anche in relazione ai mutui contratti dalle imprese di costruzione o immobiliari per la realizzazione, acquisto o ristrutturazione di abitazioni destinate alla vendita o alla locazione;

l'aumento del prelievo per i mutui contratti dalle imprese del settore immobiliare nell'esercizio della loro attività comporterebbe un ingiustificato e molto pesante aggravio dell'imposta esclusivamente a carico del settore delle costruzioni, che non corrisponde affatto alla *ratio* della disposizione legislativa;

il chiaro rinvio, operato dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, alle condizioni previste per le agevolazioni fiscali in caso di acquisto di una prima casa, circoscrive l'applicazione dell'aumento dell'imposta sostitutiva alle sole persone fisiche non esercenti attività commerciale per le quali possono sussistere ed essere verificati tali requisiti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di chiarire ulteriormente l'ambito applicativo della disposizione di cui in premessa.

9/5303/2 Di Luca, Stradella, Lupi, Nicotra.

La Camera,

premessi che:

risultano ancora ad oggi giacenti presso gli uffici dei comuni interessati agli eventi alluvionali del 1994 alcune pratiche relative alla concessione delle provvidenze ai privati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,

impegna il Governo

a reperire e a trasferire ai comuni interessati le risorse finanziarie necessarie a risarcire i danni subiti dai privati cittadini come risultanti dalle istruttorie svolte dai medesimi comuni, individuando la soluzione più idonea al fine di soddisfare le richieste risarcitorie da parte dei privati cittadini che risultino aventi effettivamente diritto ai sensi della normativa vigente.

9/5303/3 Stradella, Lupi, Nicotra.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure in favore di zone colpite da eventi calamitosi;

si ravvisa altresì l'urgenza di porre in essere ogni utile misura per realizzare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della Provincia di Taranto il giorno 8 settembre 2003;

si ritiene, infine, opportuno destinare a favore dei danneggiati risorse pari a euro 15.000.000, a valere sulle disponibilità del Capo V del capitolo 2328 del bilancio di entrata dello Stato, da trasferire alla disponibilità del fondo per la protezione civile,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile misura per favorire la ripresa economica e sociale del territorio della Provincia di Taranto colpito dalle avversità atmosferiche dell'8 settembre 2003, anche incrementando le risorse da destinare a tale fine.

9/5303/4 Patarino.

La Camera,

premessi che alcune regioni, per le finalità di continuità e di gestione delle strutture di protezione civile, si avvalgono di personale altamente qualificato assunto tramite procedure selettive con rapporto di lavoro a tempo determinato in base al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge n. 365 del 2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3110 del 1° marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un provvedimento che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consenta alle regioni di definire modalità per la trasformazione, utilizzando risorse proprie del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

9/5303/5. Rosato, Stradella.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare entro 90 giorni ai sindacati, alle associazioni e alle Commissioni parlamentari una proposta sullo Statuto dei ricercatori per affrontare i seguenti temi:

- diritti dei ricercatori;
- condizioni retributive;
- libertà della ricerca;
- mobilità tra Enti e Università;
- supporti alla formazione continua;
- collocazione contrattuale.

9/5303/6. Tocci.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Problemi occupazionali nella zona industriale di Massa Carrara)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

negli anni novanta la zona industriale di Massa Carrara ha subito un forte ridimensionamento, che ha visto la chiusura di grandi imprese, come la *Dalmine* spa;

a seguito di ciò, il Parlamento si era impegnato ad operare per favorire la reindustrializzazione;

a ciò era preposta la *Spi* (Società di promozione industriale), con finanziamenti adeguati (legge 15 maggio 1989, n. 181), oggi *Sviluppo Italia*, che, a partire dal 1998, ha individuato sia gli imprenditori che i progetti industriali da insediare nell'area *ex Dalmine* e ne ha sostenuto i progetti attraverso i finanziamenti pubblici della legge n. 181 del 1989;

quasi tutte queste imprese – selezionate dalla *Spi* – stanno vivendo una forte crisi, alcune di esse sono già fallite:

a) la *Bsi* (*Brain storm industry*), costituita nel febbraio del 1998 e attiva dal maggio 1998, con sede nei locali della *ex Dalmine*, aveva assunto, dal luglio del 1998, 18 dipendenti, 17 dei quali *ex Dalmine*, più altre 7 unità con contratto di formazione lavoro. Il progetto industriale di questa azienda avrebbe dovuto consistere nella produzione di macchinari per la bonifica dei rifiuti ospedalieri « *Bravo Hospital* », produzione che non è mai iniziata, nonostante molti interventi e solle-

citi sulla *Spi* da parte delle istituzioni locali. Ha dichiarato fallimento il 31 ottobre 2001: i sette lavoratori con contratto di formazione lavoro sono stati licenziati, gli altri sono in cassa integrazione straordinaria;

b) la *Climas*, società di produzione di condizionatori d'aria, il cui stabilimento ha chiuso a gennaio del 2003, con la conseguente messa in mobilità dei lavoratori;

c) la *Nasa*, azienda metalmeccanica di proprietà di Michele Casiello, di cui è stato decretato il fallimento ad agosto 2004, con la richiesta di cassa integrazione per fallimento per 32 lavoratori, a cui se ne aggiungono 6 in mobilità;

d) la *Tirrena Macchine*, altra azienda di proprietà di Casiello, che versa in condizione di grave crisi, con gli 84 lavoratori che non percepiscono lo stipendio dal mese di luglio 2004 e che, secondo gli interpellanti, in mancanza di un chiaro piano finanziario, è anch'essa a rischio fallimento;

e) la *Crsa* (*Costruzione sistemi riparazioni auto*), in concordato preventivo dal 5 agosto 2004, la cui dirigenza ha presentato, durante un recente incontro con i sindacati, la richiesta di ricorso alla cassa integrazione straordinaria per circa 30 lavoratori;

i lavoratori della *ex Nasa* e della *Tirrena Macchine* sono da tempo in stato di agitazione per sollecitare il Governo alla definizione di una soluzione certa per il loro futuro occupazionale;

le istituzioni locali hanno ripetutamente richiesto un confronto a livello nazionale;

*Sviluppo Italia* ha ancora a disposizione fondi pubblici da investire in questa area –: